



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 952 DEL 14/12/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E LA SOCIETÀ "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY" DI PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRATICI A FAVORE DEI PROPRI ALLIEVI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la società "Institute of Constructivist Psychology" di Padova per lo svolgimento di tirocini pratici a favore dei propri allievi finalizzati alla formazione in psicoterapia.*

Il Direttore dell'U.O.C. **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

- ✓ la scuola di specializzazione in psicoterapia costruttivista “Institute of Constructivist Psychology”, con sede a Padova, è costituita nella forma giuridica della società a responsabilità limitata ed è stata riconosciuta ed autorizzata all'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia dal M.I.U.R. con Decreto Direttoriale 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263).;
- ✓ con deliberazione del Commissario Straordinario IOV n. 250 del 17/07/2008 l'Istituto Oncologico Veneto aveva già stipulato una convenzione con l'Istituto di Psicologia Costruttivista al fine di offrire la possibilità di svolgere tirocini pratici agli allievi dei relativi corsi di formazione in psicoterapia, la quale aveva durata annuale con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta, tale automatismo non è più ammissibile dal momento che la Direzione di questo Istituto ha la necessità di valutare l'opportunità di provvedere al rinnovo degli accordi ogni qualvolta questi giungano a scadenza;
- ✓ la scuola di specializzazione di psicoterapia in parola con la nota registrata al protocollo generale n. 21801 del 15/11/2021, ha richiesto la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento dei tirocini pratici a favore dei propri allievi, al fine di garantire la possibilità di integrare la preparazione teorica della specializzazione in psicoterapia con un'esperienza formativa di carattere pratico da realizzare a norma dell'articolo 8 comma 4 lett. b) del D.M. 509/98;

RITENUTO che:

- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto individua nell'“Institute of Constructivist Psychology” un valido e riconosciuto interlocutore al fine di realizzare una proficua collaborazione nell'ambito della formazione pratica del corso di specializzazione in psicoterapia;
- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per tirocini formativi anche in virtù dell'interesse che questo Istituto manifesta dalla sua fondazione ad essere parte attiva del circuito della formazione nei vari ambiti d'azione e, specificamente in quello della psicologia nel settore oncologico avendo anche previsto nel proprio Atto aziendale un'apposita articolazione funzionale denominata U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera;

VISTO che:

- ✓ l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- ✓ ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- ✓ la scuola di psicoterapia 'Institute of Constructivist Psychology' in accordo con il regolamento sulle scuole di formazione in psicoterapia prevede che i propri allievi svolgano presso strutture pubbliche o private accreditate un tirocinio pratico-clinico della durata minima di 140 ore per ciascun anno di corso;
- ✓ la Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto ritiene che ai fini di un'adeguata preparazione degli specializzandi nella branca della Psicoterapia sia necessario che essi svolgano il tirocinio formativo per un numero di ore non inferiore a 300 e che durante questo periodo siano seguiti da tutor che abbiano la qualifica di psicoterapeuti e pertanto nella convenzione è stato stabilito che ciascun tirocinio avrà una durata di 300 ore;
- ✓ l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture, compatibilmente con le proprie capacità ricettive, un numero massimo di 3 tirocinanti per ciascuna delle 4 annualità del corso di specializzazione che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;
- ✓ nel testo di convenzione viene altresì previsto che i periodi di tirocinio siano concordati di volta in volta tra l'ente ospitante e l'ente promotore a seconda della disponibilità e della capacità ricettiva delle strutture di destinazione dei tirocini;

PRESO ATTO che:

- ✓ l'articolo 4 della convenzione dispone che gli allievi della scuola di specializzazione ICP siano coperti, con oneri a carico dello stesso ente promotore, sia da assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa;
- ✓ le attività oggetto dei tirocini pratici saranno concordate con il tutor referente psicoterapeuta dell'Ente Ospitante e verranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, di salute e di igiene sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente recata dal D.lgs. 81/2008;
- ✓ è altresì stabilito che il tirocinante debba essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 modificato ed integrato dal D.L. n. 172 del 26/11/2021 che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza, a tal fine è tenuto anche ad effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari;

TENUTO CONTO che:

- ✓ la convenzione che si propone di adottare per il tirocinio ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta dell'ente promotore e previo accordo tra le parti, viene per altro espressamente prevista la possibilità di esercitare la facoltà di recesso con obbligo di preavviso all'altra parte contraente di almeno 3 mesi;
- ✓ il testo della convenzione disciplina gli aspetti essenziali dell'attività formativa che gli allievi dell'istituto di formazione in parola andranno a svolgere presso le varie strutture dell'Istituto Oncologico Veneto lasciando al progetto formativo individuale di ciascun tirocinante la definizione in dettaglio degli obiettivi formativi specifici;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario oltre che del Responsabile della U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 3 specializzandi per ciascuno dei 4 anni di validità della convenzione per attività di tirocinio pratico, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione oltre che con le Università anche con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia privati;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno vincola lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con la scuola di specializzazione in psicoterapia "Institute of Constructivist Psychology" con sede a Padova per l'attività di tirocinio degli

allievi con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- ✓ gli specializzandi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia gestito dalla scuola di specializzazione in psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology”. sono beneficiari a carico dell’ente promotore di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, che contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all’Istituto stesso;
- ✓ la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di 4 anni ed è valida per i tirocini degli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia ICP a cui è concesso di attivare il tirocinio formativo in un numero massimo di 3 allievi per ciascuna delle quattro annualità di vigenza della stessa;
- ✓ la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;

3. di incaricare la U.O.C. Affari Generali e la U.O.S.D. Psicologia Ospedaliera affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S. E
LA SOCIETA' "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY"**

l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S di seguito indicato anche come ente ospitante. con sede a Padova in via Gattamelata n. 64 tributaria di Codice Fiscale/Partita Iva n° 04074560287 rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Benini nella sua qualità di Direttore Generale nata ad Arco (TN) il 10/06/1959 domiciliata per la carica a Padova in via Gattamelata n. 64

e

la società "Institute of Constructivist Psychology" di seguito indicato anche come ente promotore, con sede a Padova in via Martiri della Libertà n. 13, tributaria di Partita Iva n. 03832810281 rappresentata dal Dott. Massimo Giliberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Taranto il 16/08/1961 e residente in via Damiano Chiesa, 21/a Caselle di Selvazzano Dentro (Pd)

(di seguito congiuntamente indicate come le Parti)

Premesso:

- che l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- l'Istituto 'Institute of Constructivist Psychology' (Scuola di Psicoterapia Costruttivista) ha ottenuto con D.D. del 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263) l'abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede di Padova in Via Martiri della Libertà, 13, il corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 Dicembre 1998, n° 509.
- l'Istituto 'Institute of Constructivist Psychology' in accordo con il regolamento sulle scuole di formazione in psicoterapia prevede che i propri allievi svolgano presso strutture pubbliche o private accreditate un tirocinio pratico-clinico della durata minima di 140 ore per ciascun anno di corso;
- l'Istituto Oncologico Veneto, al fine di fornire un'adeguata preparazione agli allievi del corso di specializzazione in psicoterapia, prevede che il tirocinio pratico debba avere una durata non inferiore a 300 ore e che i tutor per ciascun tirocinio debbano avere la qualità di psicoterapeuti.

Per lo svolgimento del tirocinio pratico finalizzato
alla formazione in psicoterapia
(art. 8 decreto 509/98)

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

L'Istituto Oncologico Veneto con sede a Padova, di seguito denominato Ente Ospitante, assicura, nell'ambito dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa nell'ambito dell'attività psicoterapeutica, ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

All'interno dell'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e/o di diagnostica clinica e/o di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell'Institute of Constructivist Psychology di Padova.

ART. 2

Partecipanti

Il numero massimo di tirocinanti che l'Ente Ospitante potrà accogliere ogni anno è 3. I periodi di tirocinio saranno concordati di volta in volta tra l'Ente Ospitante e l'Institute of Constructivist Psychology a seconda della disponibilità e della capacità recettiva delle strutture di destinazione dei tirocini.

Le attività saranno concordate con il referente psicoterapeuta dell'Ente Ospitante e verranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, di salute e di igiene sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni in materia. Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e a rispettare il segreto professionale. Il tirocinante deve altresì mantenere un comportamento deontologicamente corretto osservando le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. sulla privacy.

Il tirocinante può frequentare le strutture del soggetto ospitante nel rispetto delle seguenti misure:

- essere in possesso di certificato di vaccinazione anti Covid-19, ai sensi del D.L. 44/2021 convertito in legge n.76/2021 modificato ed integrato dal D.L. n. 172 del 26/11/2021, che prevede l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza;
- effettuare tampone naso-faringeo prima dell'inizio del tirocinio in ambito ospedaliero e in base alla durata del tirocinio con l'applicazione della tempistica di effettuazione dei saggi diagnostici degli altri operatori sanitari.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e l'Ente Ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

ART. 3

Personale ed Oneri

L'Ente Ospitante garantisce la collaborazione di un referente psicoterapeuta scelto tra il personale medico/psicologico; il referente è responsabile delle attività di tirocinio ed ha il compito di accertarne i risultati.

Per ciascun tirocinio viene redatto un progetto formativo individuale nel quale sono dettagliate le attività e gli obiettivi formativi oggetto del tirocinio stesso.

ART. 4

Copertura Assicurativa

L'Institute of Constructivist Psychology di Padova garantisce che i tirocinanti siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni presso l'INAIL che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede di tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

ART. 5

Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest'ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'ente promotore mette a disposizione la propria informativa mediante comunicazione per email e/o consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Ove necessario l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.

Art. 6

Controversie

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, stabiliscono che sia competente il Foro di Padova.

ART. 7

Spese

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione e quelle consequenziali non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro. La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 8

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed ha una durata di 4 anni, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei tirocini in corso.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante pec o raccomandata A.R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

ART. 9

Efficacia

La presente convenzione obbliga le parti contraenti a quanto ivi disposto in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.

ART. 10

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Benini

Institute of Constructivist Psychology
Presidente CdA
Dott. Massimo Giliberto